

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DEL DECRETO CAUTELARE n. 04354/2018 REG.PROV.COLL.
RESO, IN DATA 19/04/2018,
DAL PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO-ROMA SEZ. I-BIS
NEL GIUDIZIO R.G. 12428/2017

* * *

sunto del gravame r.g. n. 12428/2017 pendente inanzi
al T.A.R. Lazio Roma sez. 1-bis

Con ricorso notificato il giorno 17-18/11/2017 al Ministero della Difesa ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, **Granvillano Francesco Amedeo**, nato in Gela (CL) il giorno 06/07/1990, rappresentato e difeso dallo scrivente Avv. Massimiliano Scuzzarella, con studio in Caltanissetta piazza Europa n.6 prc.avv.scuzzarella@pec.it, chiedeva:

l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti,

1. del giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso con nota n.340662/2-11 del giorno 26/09/2017 dalla Commissione per gli Accertamenti dei requisiti sanitari del Centro Nazionale Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale;
2. di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare riferimento alla misurazione dell'altezza e della massa grassa, della pulizia e manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;

Nonchè la revisione dei risultati della visita, in ordine alla misurazione dell'altezza, della massa grassa e IMC, con consequenziale rettifica del giudizio di inidoneità e affermazione della idoneità del ricorrente al servizio militare ed al reclutamento

quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, nel suindicato concorso, **con riserva di agire**, in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

Assumeva il Sig. Granvillano che detta esclusione era stata la conseguenza della Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e ss.mm.ii., ed in particolare del suo art. 587 - Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di concorso - Eccesso di potere - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà - Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Erroneità in fatto e nella valutazione, arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall'Amministrazione in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Infatti il ricorrente, fino al 2001, aveva prestato servizio in marina, quale V.F.P.1 con grado 1[^]CL.SSAL./M/SDI/CNA. e con valutazione finale eccellente presentando domanda per partecipare al Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.25 del 31 marzo 2017, n.5688 In data 04/04/2017.

Successivamente in data 14/06/2017 ha espletato la prova scritta, svolto le prove di accertamento dell'efficienza fisica il 22/09/2017, ed infine, presentatosi a visita il giorno 26/09/2017, superato brillantemente tutti gli esami, ad eccezione di quello relativo alla composizione corporea, poiché sarebbe risultata presente una "massa grassa" di 24,50, a fronte di un massimo consentito di 22 + 10% di tolleranza (24,22) conseguentemente, con il provvedimento contestato ed impugnato avanti il

T.A.R. Lazio - Roma, la Commissione esprimeva un giudizio di non idoneità al servizio militare, per OBESITA' COSTITUZIONALE (LETT.A) con IMC = 30,41.

Il ricorrente, contestava dunque la valutazione della Commissione medica e il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in quanto conseguenza di evidenti errori, di fatto e di diritto, nonché di altrettanti travisamenti sfociati nella violazione e/o falsa applicazione di norme di legge.

Errori evidenziati dalle risultanze degli studi ed accertamenti fatti dal ricorrente, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania secondo cui i requisiti fisici del ricorrente rientravano perfettamente nei limiti di legge, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere valutato positivamente.

L'errore – palese ed evidente – compiuto dalla Commissione potrebbe essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e mancanza di continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato centinaia, se non migliaia di volte di seguito per le misurazioni della massa grassa e dell'I.M.C.; in ogni caso il risultato ottenuto dalla Commissione è stato per così dire "falsato".

Conseguentemente, i provvedimenti impugnati, *in primis* il giudizio di non idoneità, risultano erronei, infondati e, soprattutto, illegittimi, sicché gli stessi meritavano di essere annullati dall' Ecc.mo TAR adito.

Chiedeva pertanto il Sig. Granvillano:

Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.

Preliminarmente:

- sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, disponendo l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria degli ammessi all'arruolamento, e/o adottare qualsiasi altro provvedimento che sia ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito, idoneo a garantire e tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente.

Indi nel merito:

- accogliere il superiore ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;
- accertare e dichiara che il ricorrente è in possesso dei prescritti requisiti psico fisici utili ai fini dell'arruolamento secondo le direttive del concorso di cui in epigrafe;
- accertare e dichiarare la presenza di un errore di valutazione / misurazione commesso dalla Commissione sanitaria durante la visita del ricorrente;
- e/o comunque accertare e dichiarare falsato il risultato dell'impedienziometro adoperato dalla Commissione per la misurazione della massa grassa ed I.M.C. per difetto di manutenzione e di pulizia dei suoi sensori;
- disporre una verifica e/o una CTU e/o una nuova visita medica del Sig. Francesco Amedeo Granvillano, al fine di accertare l'altezza, il peso la massa grassa e l'I.M.C. (unici dati non corretti nel verbale) dell'odierno ricorrente.

Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, all'inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dei candidati suscettibili di arruolamento, con vittoria di spese e compensi.

Notificato e depositato il ricorso (iscritto al n.12428/17 R.G. ed assegnato alla Sezione Prima Bis), è accaduto che, nelle more, con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 45/8-5-2 CC del 12/12/2017, *inter alia*, sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017 relativo al concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale e sono stati nominati i vincitori del predetto concorso; a seguito di ciò venivano notificati i motivi aggiunti, richiamando ed estendendo ad essi i motivi e le domande già formulate nel ricorso principale e chiedendo l'autorizzazione a notificare il ricorso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione.

La notifica, infatti, veniva spedita alle Amministrazioni resistenti e ad uno solo dei molti controinteressati.

Si depositavano la copia dei motivi aggiunti notificati e gli atti della visita, trasmessi all'Amministrazione a seguito di istanza di accesso agli atti, dai quali risultava una evidente discrepanza sulla misurazione dell'altezza del ricorrente.

La prima udienza veniva fissata per il giorno 24/01/2018 e veniva quivi disposto un rinvio al 07/03/2018; successivamente con Ordinanza 2362/2018 pubblicata il 08/03/2018 il Tribunale Amministrativo adito nominava un organo verificatore e fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 18/04/2018, richiedendo la verifica del ricorrente, relativamente al dato dell'altezza; il ricorrente, in data 12/04/2018 veniva richiamato a visita e in data 13/04/2018 l'Ente deputato alla verifica, Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, depositava la verifica, nella quale constatava una discrepanza di mezzo centimetro tra la misurazione effettuata dalla Commissione e la misurazione reale del ricorrente, specificando che essendo stato escluso il ricorrente a causa di una minima eccedenza rispetto ai parametri previsti, la corretta misurazione della sua altezza avrebbe con tutta probabilità comportato un giudizio positivo sull'idoneità.

Il T.A.R. adito, con il Ordinanza n. **04354/2018 REG.PROV.COLL. RESA, IN DATA 19/04/2018**, allegata disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, mediante notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame

Caltanissetta 03/05/2018

Avv. Massimiliano Scuzzarella